

N. 06132/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Piccolo, con domicilio eletto presso Salvatore Piccolo in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del decreto n.-OMISSIS-con la quale la Prefettura di Caserta ha revocato il decreto di guardia giurata particolare, n. -OMISSIS-, e la licenza di porto di pistola n.-OMISSIS-;

- di ogni altro atto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52, d.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, alle dipendenze, in qualità di socio lavoratore, di un Istituto di Vigilanza Privata, impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Caserta gli ha revocato, con decorrenza immediata, il decreto di Guardia Giurata particolare nonché la licenza di porto di pistola.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis e dell'art. 21 quinquies e ss. della l. n. 241/1990;

b) eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa, contrasto con i precedenti, violazione dei principi d'imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa nonché del principio del giusto procedimento.

III. Si è costituita l'Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza del 6.11.2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

V.1. Il provvedimento di revoca, intervenuto successivamente al

reiterato rinnovo dei titoli di polizia - da ultimo, in data 23.01.2014-, è motivato sulla base dell'esito degli ulteriori accertamenti istruttori a seguito dei quali è emersa, quanto alla segnalazione di deferimento all'Autorità giudiziaria per violazione dell'art. 20, comma 3, della l. n. 110/1975 (custodia delle armi e degli esplosivi - denuncia di porto), l'emanazione di un decreto penale di condanna, opposto, il 30.09.2013. Tale circostanza, a parere dell'Amministrazione resistente, sarebbe idonea a incidere negativamente e definitivamente sul requisito di affidabilità richiesto per il corretto maneggio delle armi e, complessivamente, anche per l'attività di guardia giurata.

V.2. Meritano, invero, accoglimento le censure di difetto d'istruttoria e di motivazione nonché di contraddittorietà dell'azione amministrativa dedotte dal ricorrente.

V.2.1. L'episodio al quale si fa riferimento nel decreto di revoca -per il quale pende il procedimento penale, essendo il citato decreto stato opposto-, risale all'anno -OMISSIS- ed è, pertanto, privo del requisito di attualità.

Invero, dopo il suo verificarsi, il ricorrente ha continuato a svolgere l'attività di guardia giurata ottenendo ben due rinnovi delle licenze di polizia, rilasciate nonostante fosse nota la pendenza di detto procedimento e, addirittura, da ultimo, in data 23.01.2014, successivamente all'emissione del decreto di condanna.

V.2.2. Trattasi, peraltro, di un reato di natura contravvenzionale, punito, proprio per la tenuità del fatto, con un'esigua pena pecuniaria (ammenda per €. 111,00, sospesa), non attinente allo svolgimento dell'attività lavorativa (il ricorrente non ha denunciato tempestivamente lo smarrimento del fucile da caccia, ottemperando all'obbligo solo con alcuni giorni di ritardo) e che, come tale, pur affievolendo il requisito

dell'affidabilità, ragionevolmente non incide negativamente e definitivamente sul mantenimento del requisito tanto da consentire di formulare un sicuro giudizio prognostico su possibili futuri abusi, in relazione alla pericolosità dell'attività e alla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, e da costituire, in conclusione, motivo ostativo allo svolgimento della professione.

V.2.3. Ora, “a norma all'art. 138 del T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate devono possedere, tra gli altri requisiti, quello dell'assenza di condanne per delitti ed essere persona di ottima (rectius buona) condotta morale” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 15.03.2010, n. 2225); nel caso di specie, il reato è contravvenzionale.

“La buona condotta, che l'art. 138 R.D. n. 773 del 1933 (TULPS) eleva a presupposto per l'emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere accertata e va valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata. La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano ad incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia” (Cons. di St., sez. III, 9.06.2014, n. 2907).

V.2.4. Tanto premesso, la motivazione posta a base del provvedimento di revoca del decreto di nomina a guardia giurata e della licenza del porto di pistola gravato, non appare, da sola, idonea, in termini di ragionevolezza, a supportare il ritiro delle licenze di polizia in quanto non fondata su concreti elementi d'indubitabile valenza.

Se, infatti, è vero che “in materia di valutazione circa la sussistenza dei requisiti di buona condotta necessari per ottenere la nomina a guardia particolare giurata, l'Amministrazione dell'interno dispone di ampi poteri discrezionali: la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impone invero a chi aspira di rivestire tale qualifica di avere una condotta irreprendibile e immune da censure; ed impone soprattutto di offrire completa garanzia in ordine al corretto uso delle armi; tuttavia per ciò che concerne in particolare quest'ultimo profilo, quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale” (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).

V.3. Non può non osservarsi, infine, che il provvedimento di revoca è stato adottato in carenza dei presupposti legislativamente codificati dall'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, non ravvisandosi la sopravvenienza di fatti decisivi tali da giustificare una nuova valutazione dell'interesse pubblico rispetto al giudizio prognostico già espresso, circa un mese prima dalla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al ritiro delle autorizzazioni di polizia, sulla base della medesima situazione di fatto conosciuta (deferimento all'autorità giudiziaria) e conoscibile (intervenuto decreto di condanna, non

definitivo) in occasione dei precedenti rinnovi.

V.3.1. Pende, tuttora, l'accertamento della responsabilità penale in ordine alla commissione di un fatto di lieve entità - come tale, punito con una sanzione di natura convenzionale-, sulla cui valenza non ostativa allo svolgimento delle funzioni di Guardia giurata con servizio armato l'Amministrazione si era già favorevolmente espressa, ingenerando un incolpevole affidamento in capo al privato che, da tale attività, trae la propria fonte di sostentamento.

V.3.2. Il provvedimento di secondo grado, proprio in quanto incidente su posizioni di diritto consolidate, necessita di una puntuale motivazione sia in ordine all'effettuata comparazione tra gli interessi pubblico e privato che all'accertata prevalenza del primo, tale da giustificare un apprezzabile sacrificio del privato.

“In presenza di provvedimenti favorevoli per il privato, e in mancanza di accertamenti di illegittimità giudiziali, l'Amministrazione che voglia rivedere le proprie determinazioni deve farlo, per salvaguardare il principio di affidamento del privato, mediante l'esercizio dei poteri di autotutela che sono sottoposti al rispetto di precisi presupposti (art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241)” (Cons. di St., sez. VI, 14.10.2014, n. 5092). In altri termini, “il provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione comunica la revoca di una propria precedente determinazione, deve scontare i limiti e i presupposti propri che perimetrano l'esercizio del relativo potere, mediante esplicitazione delle sottese ragioni d'interesse pubblico e tenendo conto degli interessi del destinatario” (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 17 aprile 2014 n. 257).

VI. Sulla base della sovra esposte considerazioni il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va accolto.

VII. Attesa la materia all'esame, sussistono valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità dei dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

